Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Lunedì 4 Febbraio | Numero 29

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione.

Oggi, 4 febbraio, alle ore 13, Sua Maestà il Re ha ricevuto, in udienza solenne, S. E. il signor Giorgio V. Meyer, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere del Presidente degli Stati-Uniti che lo accreditano presso la Sua Real Persona, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 23 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 1.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima categoria dell'Esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal Regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

Il Ministro degli Affari Esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'Interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli, 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni

girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne ad emigrare, per trarla alla prostituzione.

Art. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 5.

Le Autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o del *nulla osta*, corredati dei documenti prescritti dalle disposizioni sulla concessione dei passaporti per l'estero.

Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessarî per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.

CAPO II.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Art. 6.

Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 12.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggieri che partono spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionale o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta. Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrerà uno speciale permesso del Commissariato.

Questa disposizione potrà essere sospesa con decreto Reale.

È data facoltà al Ministro degli Affari Esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.

Del Commissariato e degli Uffici dipendenti.

Art. 7.

Verrà istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli Affari Esteri, un Commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizî dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli Affari Esteri, udito il Consiglio dei Ministri; di tre commissarî, nominati secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

Gli stipendi e le indennità dei componenti il Commissariato verranno fissati per decreto Reale. Qualora essi siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Verrà pure istituito un Consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli Affari Esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura; di tre membri nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

Art. 8.

Il Commissariato corrisponde con le Autorità del Regno, coi Regi consoli all'estero, con gli Uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Il Ministro degli Affari Esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell' emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'*emigrazione permanente e temporanea*, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l' emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all' ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Art. 9.

Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto col Ministro dell'Interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per decreto Reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'Interno.

L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal Regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

Art. 10.

Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, di un parroco o di un Ministro del Culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di società operaie e agricole locali, scelto dal Consiglio comunale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

Art. 11.

Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere al Corpo dei medici della Marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato

dal Ministro della Marina, su richiesta del Commissariato. A tali medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che verranno determinate dal Regolamento. Essi saranno retribuiti a cura del *Fondo per l'emigrazione*, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro dovute nella misura che verrà determinata dal Regolamento.

Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche pel ritorno, il vitto ed una cabina di prima classe.

Art. 12.

Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli Esteri, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, Uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Il Ministro degli Esteri nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei paesi transoceanici. Avrà facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Dei vettori d'emigranti e dei noli.

Art. 13.

Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore d'emigranti*, più una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 32:

a) le Compagnie nazionali di navigazione;

b) le Compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;

c) gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;

d) gli armatori forestieri ed i noleggiatori nazionali e stranieri.

Gli atti costitutivi delle Compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Alle Compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una Ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a tutte le leggi e Regolamenti del Regno, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione ed agli atti che ne conseguono.

La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di mille lire, e vincolata ad una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal Ministro degli Affari Esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.

Il Ministro degli Esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 14.

I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della Marina mercantile, delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto conto delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; e di quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori ad esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà quindi al Ministro degli Affari Esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei piroscafi.

Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il Ministro degli Affari Esteri darà comunicazione al Parlamento con speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno, ed avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve termine possibile.

Il Commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, i Comitati potranno indennizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa che per deliberazione del Ministro degli Affari Esteri.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco o in equivalenti scritture.

Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Art. 15.

In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo

potrà autorizzare i Comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre Compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere novamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.

Art. 16.

Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

È data facoltà al Commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato ad un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei proprî mandanti.

Art. 17.

È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

Ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

Art. 18.

Il Ministro degli Affari Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli Affari Esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

Art. 19.

Nè il vettore, nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviarî nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'articolo 6, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 20.

Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato ad un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto, malgrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 21.

È vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo poi sempre all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'articolo 583, n. 2, del Codice di commercio, avrà diritto, su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste sieno comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 22.

Il vitto e l'alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.

L'emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad un'indennità di due lire il giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antiviglia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla Commis-

sione arbitrale, di cui all'articolo 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o d'inabilità del piroscafo a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario, il Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.

Art. 23.

L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo 9.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di là dall'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambi i casi, si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 24.

Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Art. 25.

Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrino per disposizione e con richiesta di un R. agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni, pagheranno una lira al giorno; e nulla quelli sotto i tre anni.

Delle controversie tra vettori ed emigranti.

Art. 26.

L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta ad un R. ufficiale consolare o ad un Ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le RR. Autorità e con gli Uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27.

Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di Provincia.

La Commissione sarà composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede; del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda, i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli Uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.

La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle Autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentesza. Il Commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prfetto trasmetterà gli atti alla R. procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

Il vettore verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie ed ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.

Tali versamenti saranno attribuiti a un *Fondo per l'emigrazione*, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'articolo 44 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del Ministro degli Affari Esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione*, sul quale graveranno le spese per il Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, secondo norme fissate dal Regolamento, verrà presentato ogni anno al Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.

Il *Fondo per l'emigrazione* è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commis-

sione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli Affari Esteri.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 29.

Il Ministro degli Affari Esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'Interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d' eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni d'arrolamento.

Il Ministro degli Affari Esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

I Comitati di cui all' articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

Art. 30.

Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque R. Autorità, nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

Sanzioni penali.

Art. 31.

Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:

coll'arresto fino a sei mesi e con ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone, contro le prescrizioni delle leggi e de' Regolamenti, o contro il divieto posto dal Ministro degli Affari Esteri, in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso;

con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'articolo 1;

coll'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell'articolo 13;

con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i proprî rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;

con ammenda sino a mille lire, i contravventori all' ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal Ministro degli Affari Esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

con ammenda sino a duemila lire i contravventori all'articolo 23; con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo Regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Qualora il vettore sia una Compagnia di Navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia, e il pagamento delle pene pecunarie da costoro incorse, sarà garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Ministro degli Affari Esteri, per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma dell'articolo 13.

Art. 32.

Un Regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, per gli effetti della penalità di cui all'articolo 31, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'articolo 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl'impiegati d'ordine strettamente necessari;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione ;*

per determinare a quale degli Uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità di vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;

per la nomina de' membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi ed a quali condizioni il Ministro degli Affari Esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo;

per determinare le modalità dell'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che dentro due anni dall'applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitorî dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2.75 nel primo corridoio e a metri cubi 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criterî onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore allo dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai Regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da Autorità competente e legalizzato da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare la qualità e quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedî o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga, per qualsiasi motivo, respinto al porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare la condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggieri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori e loro rappresentanti;

per rilevare le benemerenze di coloro che, nei Comitati locali, nelle Commissioni arbitrali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perchè la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore;

e, finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.

Capo IV.

Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle RR. Autorità diplomatiche e consolari.

Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione od il R. Consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'Esercito e dell'Armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al Distretto militare, se appartenenti all'Esercito; alla Capitaneria di porto, se appartenenti all'Armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. Autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della Guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del Regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studî.

La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5° del presente articolo, diviene assoluta e definitiva all'età di trentadue anni compiuti.

Art. 34.

Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, e dopo il corrispondente articolo 43 del testo unico delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 120 *bis* del primo testo unico (articolo 43 *bis* del secondo testo unico). — Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studî per le missioni, e siano arrolati in prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studî intrapresi.

Qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli Affari Esteri, saranno ad essi applicate le facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Art. 35.

È abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell'articolo 11 del Codice civile.

Art. 36.

La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purchè dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

L'entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti Reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866 serie 3ª, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.

Art. 38.

Fino all'approvazione del Regolamento, e alla costituzione del Commissariato per l'emigrazione, il Ministro degli Affari Esteri ha facoltà di affidare l'incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Visconti-Venosta.
G. Saracco.
Carcano.
Chimirri.
Gianturco.
C. Di San Martino.
E. Morin.
G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli:* Gianturco.

Il Numero 24 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione

nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del Tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Curerà inoltre, col permesso del Ministero del Tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il Regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 2.

Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi, d'accordo col Banco.

Gli utili netti del servizio spetteranno per metà al Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un « Fondo per l'emigrazione » in conformità a norme che saranno comprese nel Regolamento indicato nell'articolo 5.

Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione ».

Art. 3.

Gli Uffici postali del Regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità che saranno determinate dal Regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.

Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle Casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a L. 10,000.

I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel Regno sia dal Banco, sia dagli Uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Art. 4.

Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al Ministro del Tesoro una relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione, sarà presentata al Parlamento dal Ministro del Tesoro.

Art. 5.

Il Regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato per decreto Reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potrà, ove accorra, essere modificato. Esso conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i Banchi di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

FINALI.
G. SARACCO.
VISCONTI-VENOSTA.
PASCOLATO.
CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 26 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Casa dove nacque Giuseppe Verdi, a Roncole, frazione di Busseto, è dichiarata monumento nazionale.

La custodia di detto monumento è affidata al Conservatorio di Musica di Parma.

Art. 2.

È permesso il seppellimento della salma di Giuseppe Verdi e di quella di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti, fondata dal Maestro in Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. SARACCO.
GALLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 25 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 dicembre 1900, n. 478;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1900, n. 367;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di tre mesi, con scadenza all'11 febbraio 1901, stabilito dagli articoli 1 e 3 del citato R. decreto 11 novembre 1900, n. 367, per fruire dell'indulto e dell'amnistia concessi, per le contravvenzioni alle leggi finanziarie, negli articoli medesimi indicate, è prorogato fino a tutto il 4 aprile 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero VI (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione in data 12 novembre 1900 della Camera di commercio ed arti di Novara;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Camera di commercio ed arti di Novara è autorizzata a prelevare un diritto sugli atti emanati dalla propria segreteria, nella misura fissata dalla tariffa annessa al Regolamento deliberato nell'adunanza suddetta, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO
per l'esazione dei diritti di segreteria della Camera di commercio ed arti di Novara

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio di Novara quelli che emanano direttamente dalla Presidenza, e sono muniti della firma del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario o del suo sostituto e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

Le domande per iscrizioni, cancellazioni o volture di Ditte, per rilascio di certificati, estratti o copie di atti di ufficio, dovranno essere presentate regolarmente, sopra carta filogranata da cent. 50, alla segreteria della Camera. La evasione delle istanze seguirà in ordine alla presentazione, sempre però coll'intervallo di un giorno dalla stessa.

Art. 3.

Le pratiche per la regolare iscrizione, cancellazione o voltura di Ditte andranno soggette ad un diritto fisso da pagarsi al momento della produzione dell'atto.

Art. 4.

Ogni visione delle notifiche del movimento mercantile, ed istanze relative, o dei ruoli di tassa, è soggetta ad una tassa fissa, da corrispondersi per ciascuna Ditta di cui si chiede la ispezione.

Art. 5.

I certificati rilasciati in carta libera, dietro richiesta dei privati, sono soggetti al solo pagamento per scritturazione in base e nella misura stabilita al numero della annessa tariffa.

Art. 6.

Non saranno soggette a veruna tassa le domande di iscrizioni, volture, elimine di Ditte, quando siano prodotte alla Camera dai Comuni o da altri Corpi morali.

In questo caso però la Camera dovrà essere rimborsata delle eventuali spese.

TARIFFA dei diritti da percepirsi sugli atti che saranno richiesti alla Camera di commercio ed arti di Novara.

1. Per ogni legalizzazione di firme commerciali, pubblici mediatori periti, L. 0,50.
2. Per ogni certificato L. 0,80.
3. Per ogni copia di atti d'ufficio, L. 0,80.
4. Oltre il diritto fisso, sugli atti, di cui ai numeri 1 e 2 dovrà corrispondersi per ogni pagina o porzione di pagina, a titolo di copiatura, L. 0,20.
5. Per ogni iscrizione di Ditta, L. 1,00.
6. Per ogni voltura di Ditta, L. 1,00.
7. Per ogni cancellazione di Ditta, L. 1,00.
8. Per ogni visione di atto d'ufficio e per ciascuna Ditta L. 0,25.

9. Per ogni iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori:
a) di agenti di cambio, L. 5,00.
b) di mediatori di merci, L. 3,00.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
CARCANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCXCV (Dato a Roma, il 20 novembre 1900), con cui il Monte pecuniario di Torre dei Passeri viene trasformato in Cassa di prestanze agrarie e si approva lo Statuto organico di detta Cassa.

» **VII** (Dato a Roma, il 10 gennaio 1901), che rettifica i confini territoriali fra i Comuni di Villa S. Fiorano e Concorrezzo (Provincia di Milano).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la **rendita seguente del Consolidato** 5 0[0, **cioè**: N. 644,554 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1,960, al nome di Ferrero *Ernesta* fu Giovanni, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Agnese Corrà ved. Ferrero, domiciliata in Torino, con vincolo di usufrutto a favore di Corrà Agnese fu Giovanni ved. di Ferrero Giovanni, fu così **intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi** a Ferrero *Maria Francesca Ernesta* fu Giovanni, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 987,905 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 245;

N. 987,906, per L. 80;

N. 1,031,770, per L. 115, intestate a Lavoni Emma fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Virginia Silva di Paolo, dom. a Desio (Milano), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Laveni Paolina Giovannina Emma fu Domenico, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante la rendita complessiva di L. 75, rappresentata da due cartelle al portatore del Consolidato 5 % con la decorrenza dal 1° gennaio 1888, rilasciata, tale ricevuta, dall'Intendenza di Finanza di Ferrara sotto il n. 21 d'ordine, n. 220 di protocollo e n. 3485 di posizione, in data 26 febbraio 1888, a favore del sig. Aldo Vita fu Alessandro.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna del nuovo titolo nominativo proveniente dal tramutamento delle cartelle predette, dello stesso complessivo ammontare, senza richiedere la esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resta di niun valore.

Roma, il 12 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 febbraio, in lire 105,90.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 4 al 10 febbraio per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 105,90.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

2 febbraio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % lordo	100,26 5/8	98,26 5/8
	4 1/2 % netto	110,75 1/4	109,62 3/4
	4 % netto	100,12 1/2	98,12 1/2
	3 % lordo	61,70	60,50

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Del presente avviso, già pubblicato nei numeri 23 e 24 dello scorso gennaio, viene rinnovata la pubblicazione colla correzione dell'errore incorso nei citati numeri, nei quali fu stampato « Concorso per professore straordinario *alla cattedra di clinica chirurgica », invece di « professore* ordinario ».

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte del Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Clinica chirurgica e Medicina operatoria nella R. Università di Bologna.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 1° giugno 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 22 gennaio 1901.

Il Ministro
GALLO.

R. Conservatorio femminile di S. Girolamo IN MONTEPULCIANO

È aperto il concorso al posto di maestra nelle scuole elementari nel R. Conservatorio di S. Girolamo in Montepulciano.

Lo stipendio annuo è di L. 350,00 oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna nell'Istituto.

La maestra che verrà nominata dovrà pure prestare l'opera sua come istitutrice secondo gli ordini della Direzione.

Entro il 28 febbraio 1901 le concorrenti dovranno presentare:

1° la domanda in carta da L. 0,60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6° il diploma di maestra elementare di grado superiore;

7° il certificato dal quale risultino i voti conseguiti durante i corsi in ogni anno e per ogni materia.

Le concorrenti potranno unire quegli altri titoli e documenti che crederanno opportuni.

La nomina della maestra sarà fatta dal Ministero dell'Istruzione Pubblica su proposta della Commissione amministrativa del R. Conservatorio, udito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Montepulciano, addì 8 gennaio 1901.

Il Presidente.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO – Sabato 2 febbraio 1901

Presidenza del Vice Presidente CANNIZZARO.

La seduta è aperta (ore 16.10).

COLONNA-D'AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Sunto di petizioni.

COLONNA-D'AVELLA, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Presenta il progetto di legge per l' « Istituzione di Consorzî di difesa contro la fillossera ».

(È dichiarato d'urgenza e trasmesso agli Uffici).

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenta i seguenti progetti di legge:

Riforma delle funzioni delle Autorità governative ed amministrative nelle provincie;

Divisione dei Comuni in classi agli effetti della tutela; Consorzî comunali facoltativi di vigilanza.

Chiede che siano esaminati da una sola Commissione.

(Resta così stabilito).

Presenta inoltre due altri progetti di legge per:

Collocamento a disposizione di prefetti del Regno.

(È trasmesso agli Uffici).

Pagamento di L. 50,000 all'amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891.

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

Interpellanza del senatore Canevaro al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli affari esteri sul seguito che il Governo ha dato od intende dare ai voti espressi dalla Conferenza internazionale, riunita in Roma, per la difesa sociale contro gli anarchici.

CANEVARO (Vivi segni di attenzione). Ricorda l'orribile attentato di Monza, che ha fatto inorridire tutto il mondo civile.

Fu in seguito a questo triste avvenimento che egli presentò, senza indugio, la sua interpellanza.

Ricorda le cause di diversa indole che fecero ritardare fino ad oggi lo svolgimento di essa.

Ricorda pure che fu dopo lo scellerato assassinio del Capo di un grande Stato a noi vicino, fu dopo l'ancora più abominevole tragedia di Ginevra, quando il nome italiano fu coperto all'estero di vituperio e gl'Italiani stessi dimoranti all'estero vennero fatti segno a persecuzioni di vario genere, che egli, ministro degli affari esteri, coll'approvazione del Re, prese l'iniziativa di una Conferenza internazionale, la quale avesse per iscopo di prevenire con speciali accordi il ripetersi di così tristi avvenimenti.

I Governi esteri apprezzarono l'iniziativa dell' Italia, fu stabilita la riunione di una Conferenza in Roma, alla quale tutti gli Stati furono rappresentati da personaggi illustri per scienza e per autorità.

La Conferenza si riunì in novembre 1898 e lavorò per il periodo di un mese. Essa arrivò a risultati che non si possono propalare senza tradire il segreto, ma ben si può dire che questi risultati furono molto superiori a quello che si sarebbe potuto supporre. Essa diede consigli a tutti, fissò le basi sulle quali potevano i Governi intendersi per stabilire una rete attraverso

alla quale gli anarchici difficilmente avrebbero potuto sfuggire, senza vincolare la libertà di azione di nessuno Stato.

Come presidente della Conferenza, egli fece la proposta che le discussioni quotidiane di essa fossero tenute segrete, ma la Conferenza non intese di volere il segreto là dove non era possibile, cioè intorno a cose che dovevano in seguito essere tradotte in atto per mezzo di leggi e di convenzioni da sottoporsi all'approvazione dei Parlamenti.

Dice che prima, durante e dopo la conferenza e dopo gli attentati, discorrendo con uomini aventi alta posizione politica, esteri e nazionali, si formò la convinzione che l'Europa riteneva che la principale ragione per la quale la maggior parte degli anarchici erano Italiani, si era che in Italia non esisteva la pena di morte.

Dichiara di dividere completamente questa opinione.

Si convinse pure che il Sovrano che più pericolava era il nostro e per la ragione detta e perchè egli era il Sovrano d'Europa meno guardato dalle leggi e dalle persone (Impressione vivissima).

Convinto di questo e per la responsabilità che pesava sopra di lui, credette fosse dovere suo, specialmente dopo avere riunita la Conferenza, di fronte al suo Re, al paese e a tutta l'Europa, di cercare di ottenere che questa pena di morte fosse ristabilita, almeno per il caso di regicidio o di uccisione di Sovrani di paesi a noi amici, commessa su territorio italiano.

Si recò da S. M. il Re e vuole riferire il colloquio avuto, perchè ognuno sappia qual Re egli fosse, qual cittadino, qual generoso soldato, assassinato da chi invoca i principî liberali e di benessere sociale per uccidere (Viva impressione e segni di grande attenzione).

Disse al Re come stavano le cose, quale fosse il parere dell'Europa, quale il suo convincimento. Spiegò al Re quali erano i pericoli che il paese correva qualora egli fosse colpito, o fosse ucciso qualche Sovrano amico, ospite dell'Italia.

Invocò l'aiuto di S. M. rendendosi conto delle difficoltà che si opponevano al ristabilimento della pena di morte, anche parzialmente, per il regicidio in un paese che l'aveva abolita.

Il Re rispose, e questa risposta crede debba essere consegnata alla storia: « Ella ha ragione, l'Europa ha ragione; ma io ho subìto già varî attentati e se io oggi l'aiutassi sopra questa via, si direbbe che io lo faccio per paura.

« Io sono soldato, io non ho paura, nè dell'arma bianca, nè dell'arma da fuoco. Faccia lei il suo dovere, faccia il Governo il suo, e quando avranno ottenuto dai due rami del Parlamento una legge su questo argomento, io saprò quale è il dover mio. Fino a quel momento non me ne occupo » (Viva e profonda impressione).

Era sua convinzione che il Governo dovesse prendere in seria considerazione i voti dell'Europa ed egli se ne occupò coi suoi colleghi, dopo il colloquio avuto col Re.

A tale uopo indirizzò un pro-memoria ai ministri più interessati, del quale legge un brano (Bene! Vive approvazioni).

Non muove accuse a nessuno, tanto più che la questione andava studiata.

Le deliberazioni stavano per essere prese quando il Ministero del quale faceva parte, lasciò il potere ed egli non partecipò ad altra combinazione.

Constata che nulla si è fatto dopo e che già sei mesi ci dividono dal giorno in cui il Re buono fu assassinato, senza che nessun provvedimento sia stato preso a difesa delle istituzioni.

Crede doveroso da parte sua chiedere al Governo che cosa ha fatto da sei mesi a questa parte. Chiede inoltre quali sono i suoi propositi per l'avvenire, perchè ritiene che sia indispensabile che il paese sappia finalmente a che attenersi sopra questo importante argomento (Approvazioni vive e prolungate su tutti i banchi).

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri (Vivissimi segni di attenzione). L'on. Canevaro conosce meglio di ogni altro i procedimenti della Conferenza della quale egli stesso aveva preso l'iniziativa. Essa si divise in tre Commissioni: una incaricata dello studio del carattere specifico del delitto anarchico; la seconda delle eventuali misure legislative per la difesa sociale contro questo delitto; la terza dello studio dei varî problemi relativi alla estradizione.

Le proposizioni, i voti e le riserve dei delegati furono raccolti in un atto finale, intorno al quale i delegati stessi si impegnarono di provocare gli apprezzamenti dei loro Governi.

Il protocollo, aperto dal Governo italiano a questo scopo, dopo due proroghe, fu chiuso il 31 luglio 1899 colle dichiarazioni della maggior parte dei Governi che presero parte alla Conferenza.

Sebbene qualche riserva gli sia imposta circa alle deliberazioni della Conferenza, non crede violare alcun segreto dicendo che i voti riflettevano provvedimenti d'indole legislativa, provvedimenti d'indole amministrativa e l'istituto dell'estradizione.

Quanto ai provvedimenti d'indole legislativa il ministro degli esteri non tardò di pregare i suoi colleghi di prendere la questione in serio esame per venire a proposte concrete. E fu in seguito a questo esame che il Ministero di grazia e giustizia constatò che alla maggior parte dei voti espressi dalla Conferenza rispondeva già la nostra legislazione penale, ma che alla adozione di altri voti, tra i quali quelli relativi alla stampa ed alla pena di morte, si opponevano i principî fondamentali del nostro diritto. Non crede che l'on. Canevaro vorrà provocare ulteriori dichiarazioni su questi due punti particolari.

Quanto alle misure amministrative, esse riguardavano l'organizzazione della polizia; ed in seguito alla Conferenza, anche la polizia italiana fu messa in relazione colle polizie estere. Egli crede questo il provvedimento più pratico e più efficace; e, per quanto lo concerne, egli non ha mai mancato, nè mancherà, di porre in rilievo la necessità di un'azione organizzata e concorde di tutte le polizie dei varî Stati, contro una setta che ha i suoi affigliati in tutte le contrade del mondo (Approvazioni).

Quanto al tema dell'estradizione, assicura il senatore Canevaro ed il Senato che in ogni occasione di negoziazione e di rinnovazione o completamento di trattati di simil genere, egli ha sempre insistito perchè fossero accettate le clausole suggerite dalla Conferenza e perchè in ogni occasione il reato anarchico fosse considerato per quello che è, vale a dire come reato comune.

Spera che l'on. Canevaro sarà soddisfatto delle sue dichiarazioni.

PIERANTONI. Non crede che l'argomento trattato dal senatore Canevaro possa portare ad una deliberazione del Senato; ricorda in proposito la disposizione dell'articolo 5 dello Statuto.

Non ritiene opportuno il ricordo fatto dall'oratore delle parole del Re defunto.

Soggiunge che da un membro della Conferenza seppe che essa era stata un insuccesso.

Una grande censura fatta a quella Conferenza si fu l'idea di chiudere l'anarchia entro una rete europea.

Anche il delitto ha la sua logica, e gli anarchici si rifugiarono negli Stati-Uniti, che presero come centro della loro organizzazione.

Enumera gli avvenimenti che resero facile agli anarchici il transito dall'America all'Europa nell'anno scorso.

Aggiunge che il ministro ha detto già altra volta quali misure si son prese per rendere più vigilante la nostra pubblica sicurezza; la difficoltà maggiore sta nel trovare il personale idoneo.

Quanto all'estradizione, dice che sarebbe utile che tutta l'Europa seguisse l'esempio dell'Olanda.

Non crede che la pena di morte possa essere più preventiva dell'ergastolo, perchè il regicidio fu tentato in Italia quando ancora esisteva tale pena.

Del resto il fenomeno morboso dell'anarchia deve trovare la

sua cura non solo nello Stato, ma anche nelle classi dirigenti, procurando di educare le classi più umili a sentimenti civili.

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiara di consentire in quanto ha detto l'on. Visconti-Venosta.

Assicura che il Ministero dell'interno farà di tutto perchè le misure prese o da prendersi abbiano la loro attuazione.

CANEVARO. Lascia giudice il Senato se ha fatto bene a citare le nobili parole del magnanimo Umberto I.

Dimostra come fosse opportuna l'iniziativa della Conferenza.

Riafferma la sua fiducia negli effetti dell' applicazione della pena di morte.

Se furono esclusi dalla Conferenza i delegati delle Potenze transoceaniche, ciò avvenne perchè non si perdesse tempo, urgendo riunire subito la Conferenza.

Si dichiara soddisfatto delle risposte date dal ministro degli affari esteri.

Fa delle riserve su quanto ha detto il Presidente del Consiglio, il quale in una recente occasione ha dichiarato di essere disarmato.

Nota che a Rovigo le Autorità si sono mostrate non solo disarmate, ma neppure energiche nell'applicare la legge.

Conchiude sperando nei buoni propositi del Governo, di cui finora non ha prova.

SARACCO, presidente del Consiglio e ministro dell' interno. Spiega al senatore Canevaro in qual senso egli abbia usato la parola disarmato nella seduta del 24 gennaio.

Il Governo non è disarmato contro una società che trasmoda, ma solo quando mancano gli estremi voluti dalla legge per ordinarne lo scioglimento.

Non conosce il fatto di Rovigo, ma, se fosse criminoso, ha ragione di credere che le Autorità costituite non abbiano mancato al loro dovere.

Del resto assumerà informazioni e nella prossima seduta del Senato dirà come stanno le cose.

Afferma poi che all'estero è stata stabilita una polizia che risponde ai desideri ed ai bisogni della società. Dopo il fatale evento di luglio, ha sentito fortemente il suo dovere ed ha procurato di ottenere un accordo fra le varie Potenze perchè si possa raggiungere il fine cui tendeva la Conferenza.

Ripete al Senato che il Governo ha fatto e farà sempre il suo dovere.

ASTENGO. L'accordo fra le polizie degli altri Stati, oggi esistente, doveva essere iniziato subito dopo la Conferenza.

Chiede che sia continua l'azione energica del Governo contro la propaganda e l'opera anarchica.

Crede che, se il servizio di pubblica sicurezza fosse stato organizzato bene anche nel passato, come è ora, non si sarebbe avuta la tragedia di Monza.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. Il reato anarchico non ha fine politico; esso tende al sovvertimento di ogni ordine sociale. Deve perciò considerarsi come reato comune, e questa opinione va già conquistando i reggitori dei varî paesi. Il Governo nei futuri trattati di estradizione procurerà di ottenere che il principio enunciato dal senatore Canevaro, e nel quale conviene, sia ben chiarito.

Quanto alla pena di morte nota che i delitti anarchici sono stati più numerosi nei paesi ove essa è applicata, che non negli altri.

Ma ben altri provvedimenti occorrono per frenare il movimento anarchico, trattandosi di una forma di delinquenza assolutamente nuova.

Nel nostro Codice penale vi è quanto basta per punire gli anarchici; il Governo non è disarmato; ma, conscio del suo dovere, ha concretato un progetto, che presenta al Senato, *sui delitti anarchici*, chiedendo sia dichiarato d'urgenza (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Dà atto al ministro della presentazione del progetto.

L'urgenza è accordata.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. Spiega i concetti informatori del progetto : esso completa il Codice penale per quanto ha riflesso alle associazioni di malfattori ; tende a reprimere la provocazione a delinquere, quando si presenta con caratteri determinati ; tende ad impedire che si formi ed acquisti forza il temperamento anarchico, che trae il suo alimento specialmente dai minorenni, impedendo ogni morbosa vanità. Non è un progetto reazionario, ma di difesa sociale (Vivissime approvazioni). Al Senato deve spettare la prima approvazione del progetto, e con questa fede il Governo si augura che il Senato sarà per esaminarlo e discuterlo sollecitamente (Vive e generali approvazioni).

CANEVARO. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del Governo e delle lodi date alla Conferenza internazionale.

È lieto di aver provocata la presentazione del progetto contro i delitti anarchici.

Insiste sulla opportunità della pena di morte.

Conchiude ch'è anche lieto di aver data occasione al presidente del Consiglio di spiegare una sua recente frase, che, male interpretata, aveva fatto grande impressione.

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prega il senatore Canevaro di leggere il suo discorso del 24 gennaio : così vedrà in qual senso egli abbia usato la parola disarmato.

Al senatore Astengo dice che gli avvenimenti lamentati non possono accagionarsi esclusivamente all' organizzazione della polizia.

Quanto alla tutela della persona del Re e dei membri della Real famiglia, nega che si sia tuttora nelle condizioni del luglio scorso.

Spiega la nuova organizzazione del servizio di polizia al Quirinale e dichiara che, sotto questo aspetto, si è fatto più di quanto suggeriva l'on. Astengo nella sua relazione.

È lieto di poter affermare che il Governo, almeno in questa parte, ha fatto il suo dovere (Bene).

ASTENGO. Dichiara che non ha inteso fare appunto all' ordinamento attuale del servizio di pubblica sicurezza; anzi ne dà lode al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Vorrebbe che il servizio intorno alla persona del Re fosse coordinato a quello generale della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzia al Senato la seguente domanda d'interpellanza del senatore Pierantoni :

« Il sottoscritto, vista la lettera del ministro degli affari esteri comunicata al Senato il 22 gennaio, chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio perchè voglia dichiarare, come intenda applicare l'articolo 5 della Costituzione ».

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo si riserva di dichiarare se accetta l'interpellanza o di stabilire, d'accordo coll'interpellante, il giorno del suo svolgimento.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE. Avendo alcuni senatori espresso il desiderio che fosse discusso al più presto il nuovo disegno di legge sui delitti anarchici, propone che lunedì, alle ore 15, si riuniscano gli Uffici per esaminarlo.

Gli Uffici si occuperanno anche di altri progetti che hanno carattere d'urgenza.

Il Senato sarà riconvocato a domicilio.

Levasi (ore 18).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 2 febbraio 1901

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle ore 14.

STELLUTI-SCALA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli Luigi De Riseis, di giorni 15; Carlo Donati, di 2; Facta, di 5; Rizzetti, di 5; Visocchi, di 5 e Grossi, di 5.

LUCIFERO, segretario, dà lettura di una proposta di legge dell'on. Celli ed altri circa « Disposizioni per diminuire le cause di malaria » ed altra dell'on. Codacci-Pisanelli ed altri per « Aggiunte alla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Interrogazioni.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, risponde al deputato Del Balzo Carlo che desidera sapere « se stima corretta e legale la condotta di un ufficiale superiore dei carabinieri, che ha scritto una lettera, pubblicata dai giornali, per smentire la testimonianza giurata di un suo subalterno ».

Dalle informazioni risulta che l'ufficiale cui si riferisce è il colonnello De Giovanni ora in posizione ausiliaria.

Trovandosi quindi in questa posizione e quindi svincolato dalla disciplina militare, si trova ad avere il diritto che ha ogni libero cittadino di tutelare nel miglior modo che crede la sua rispettabilità. Non sarebbe tenuto ad esprimere apprezzamenti sulla pubblicazione della lettera della quale si occupa l'interrogazione, però non esita a dichiarare che tale pubblicazione fu inopportuna.

DEL BALZO C., dopo la esplicita dichiarazione dell'on. ministro della guerra, si dichiara soddisfatto.

ROMANIN-JACUR, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde agli onorevoli Turati, Bissolati, Federici e Ciccotti che desiderano sapere « se risponda ad istruzioni governative la massima affermata testè a Milano da un ispettore di P. S. in un Comizio relativo alle spedizioni chinesi, per la quale nelle pubbliche riunioni non hanno facoltà di prendere la parola se non gli oratori designati dalla questura ».

Dichiara che non può non riconoscere che la condotta di quell'ispettore fu correttissima.

TURATI non è soddisfatto della risposta avuta. Deplora che le informazioni avute dal Governo sieno assolutamente fantastiche. Il fatto è noto a tutti perchè di esso si sono occupati i giornali di Milano d'ogni colore.

Il contegno dell'ispettore di pubblica sicurezza di Milano fu assolutamente illegale, perchè impedì l'esercizio di un diritto politico.

ROMANIN-JACUR, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad un'interrogazione dell'on. Agnini « sull'intervento della polizia ad una riunione privata in Mirandola ».

L'intervento del quale si lagna l'on. Agnini ebbe luogo perchè la riunione, che doveva essere privata, fu nel fatto una riunione pubblica.

AGNINI nota che il magistrato cui fu denunziato l'intervento arbitrario pronunziò già il suo verdetto contro la condotta dell'Autorità di pubblica sicurezza e quindi condannò implicitamente la difesa fatta dall'on. sottosegretario di Stato del funzionario che invece doveva essere punito.

ROMANIN-JACUR, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Fiamberti, che desidera sapere « quando intenda presentare la legge regolatrice ed unificatrice relativa al servizio degli *esposti* ».

Il disegno di legge è allo studio per lievissimi ritocchi. Fra pochi giorni potrà essere presentato.

FIAMBERTI prende atto.

BALENZANO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione dell'on. Fiamberti « sui ritardi frapposti dal Fondo pel culto alla liquidazione delle congrue parrocchiali ».

Può assicurare che i ritardi ai quali accenna nell'interrogazione non esistono.

L'Amministrazione del Fondo per il culto si preoccupa col massimo impegno dell'applicazione della legge del 1899.

FIAMBERTI è di contrario avviso. Prega l'on. sottosegretario di Stato di infondere negli impiegati incaricati della liquidazione maggiore sollecitudine perchè l'applicazione della legge non sia ritardata.

MORIN, ministro della marineria, risponde all'on. De Nobili, che desidera sapere « se intenda ripresentare il progetto di legge diretto ad estendere agli operai della R. Marina le disposizioni vigenti sulle pensioni degli operai dipendenti dal Ministro della Guerra ».

Risponde in pari tempo ad altra analoga interrogazione dell'on. Tecchio.

Può assicurare che il progetto fu già studiato dal ministro e fuso nel testo unico per le pensioni della marineria. Quando esso avrà avuto l'approvazione degli altri colleghi interessati, sarà presentato.

DE NOBILI desidera sapere se le condizioni degli operai saranno migliorate. Sollecita la presentazione del testo unico.

MORIN, ministro della marineria, può assicurare che la nuova proposta migliorerà il trattamento di pensione degli operai.

RAVA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde agli onorevoli Turati, Costa, Bissolati, Rondani e Ciccotti, che desiderano sapere « se trovi decoroso pel suo Dicastero che le Autorità di pubblica sicurezza accampino pretese su richieste di notizie statistiche concernenti le associazioni operaie, e ciò a scopi di intimidazione e persecuzione politica ».

Dimostra, leggendo le disposizioni ministeriali di questi ultimi anni, essere infondata la notizia cui si riferisce l'interrogazione.

TURATI è soddisfatto.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE pone ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni circa l'elezione di ballottaggio del collegio di Conegliano, che sono per la convalidazione dell'elezione stessa avvenuta nella persona dell'on. Marco Donati.

(Sono approvate).

Dà quindi lettura delle conclusioni della Giunta stessa relative all'elezione del collegio di Campi Salentina, che sono per la convalidazione dell'elezione stessa avvenuta nella persona dell'on. Luciano Personè.

(Sono approvate).

Infine legge le conclusioni della Giunta relative all'elezione del collegio di Maglie che sono per l'annullamento della proclamazione a deputato dell'on. Vallone, e perchè sia disposto il ballottaggio fra costui e l'on De Donno.

(Sono approvate).

Svolgimento di una proposta di legge.

MARAZZI svolge una sua proposta di legge per l'aggregazione del comune di Rivolta d'Adda al mandamento di Cassano d'Adda.

ROMANIN-JACUR, sottosegretario di Stato per l'interno, non si oppone che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Approvazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge: « Disposizioni per dichiarare Monumento nazionale la Casa di Roncole (Busseto) ove Giuseppe Verdi ebbe i natali, e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di quella di Giuseppina

Streppono, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti, fondata dal Maestro stesso in Milano ».

(È approvato senza discussione).

Seguito della discussione del disegno di legge per la marineria mercantile.

FIAMBERTI confutando le considerazioni ieri svolte dall'on. Alessio, sostiene che, ben lungi dall'essere in decadenza, il movimento del nostro naviglio segna un'ascensione degna d'ammirazione e d'incoraggiamento.

Sostiene altresì, in contraddizione dell'on. Franchetti, che la legge del 1896 non fu una legge dannosa; per essa non si sono dati alla marina nemmeno i tre quarti di quello che essa ha reso.

Ritiene poi che l'on. Prinetti non sia stato conseguente alle sue promesse conchiudendo che darà il suo voto alle proposte della maggioranza della Commissione; egli non considerò che non tre ma ben cinquanta industrie vivono dell'industria marinara.

Si tratta quindi di assicurare l'esistenza a tre milioni e mezzo di cittadini, e un simile fine meriterebbe qualche sacrificio; ma l'oratore non crede che sia mestieri di alcun sacrificio, perchè i milioni che si dedicano al naviglio vengono da esso resi ad usura.

Non crede che il progetto della Commissione provveda bene nè al passato nè all'avvenire. La franchigia che si vuol dare è insufficiente, perchè non compensa il prezzo del maggior trasporto e del cambio, e può essere un grave pericolo per la finanza. Crede possibile abolire il premio di navigazione, e preferibile ad ogni altro il sistema dei compensi di armamento che vige in Francia.

Conclude confidando che la Camera italiana manterrà gl'impegni già presi con precedenti leggi (Approvazioni e congratulazioni).

Presentazione di relazioni.

DE NOVELLIS presenta la relazione intorno alla domanda a procedere contro l'on. Todeschini.

GHIGI presenta la relazione al disegno di legge sui segretari e altri impiegati comunali e provinciali.

Seguita la discussione del disegno di legge: premî alla marina mercantile.

BETTÒLO (Segni di attenzione) osserva che i premî di costruzione rappresentano un compenso del costo più elevato delle navi che si costruiscono in Italia; compenso che, per l'industria siderurgica, può essere una forma di protezione, mentre per l'industria navale è una semplice restituzione dei dazî che i costruttori pagano.

Nonostante ciò, le navi costruite in Italia vengono a costare circa venti per cento più che in Inghilterra; e fu appunto per pareggiare la differenza che si istituirono i premî di navigazione.

Osserva inoltre che è già molto accresciuto il prezzo dei salarî; che ulteriori aumenti sono prevedibili; e che in conseguenza l'industria navale d'Italia non può in alcun modo reggere la concorrenza di quella francese largamente protetta.

Crederebbe fare ingiuria alla Camera affermando che l'interesse supremo del paese impone di non disinteressarsi della marina mercantile; e rileva che l'esperienza ha ormai dimostrato come l'industria navale non possa vivere senza un diretto ed efficace aiuto dello Stato. Combatte lungamente, svolgendo questo concetto, i discorsi degli onorevoli Alessio e Franchetti, perchè se è forse possibile, anche senza premî, formare una marina mercantile comprata all'estero, è certo che si uccideranno tutte le industrie dei cantieri, siderurgiche e meccaniche.

Il disegno di legge della Giunta del bilancio condurrà a immancabile rovina un gran numero di opificî, provocando nelle regioni marittime una crisi grandissima. Se la Camera è di questo avviso, voti il disegno di legge; ma è necessario che sappia bene che cosa delibera e con quali risultati; e ciò per evitare poi troppo tardive recriminazioni.

Con questo sistema che si vuole seguire, e con quello di diffidenze e di sospetti contro ogni iniziativa, si arriverà al risultato di allontanare il capitale dal movimento economico e dalle feconde e utili attività del paese (Bene! — Approvazioni). Prega perciò la Camera di respingere il disegno di legge della maggioranza della Commissione (Congratulazioni).

AGNINI deplora il sistema invalso di aiutare oggi un'industria, per poi toglierle domani l'appoggio, portando sconvolgimento nelle condizioni del lavoro nazionale. Questo sistema porta a conseguenze disastrose.

Da quel che ha inteso dire dai varî oratori che hanno preso parte a questa discussione, l'oratore ha ricevuto l'impressione che il problema non sia stato abbastanza approfondito tanto sono discordi e contraditorie le opinioni espresse, specialmente sugli effetti dei premî, sul rialzo dei noli e sulle condizioni dell'industria siderurgica.

Male si sono paragonate le disposizioni di questa legge con quelle della legge sugli zuccheri: qui, se si accogliessero le proposte della Giunta del bilancio, si verrebbe a sancire la protezione a favore dell'industria straniera; chè a questo si riduce l'effetto della introduzione in franchigia dei materiali da costruzione.

Non può accettare nè il concetto della Giunta, nè quello del Governo circa la fissazione del termine entro il quale debbono riconoscersi valide le dichiarazioni dei costruttori per avere diritto ai compensi. Egli vorrebbe questo termine al 30 settembre 1899.

Crede che in questa difficile questione più che a criterî generali dedotti dal liberismo o dal protezionismo, convenga ispirarsi ad un esame oggettivo delle condizioni dell'industria navale, per determinare se essa presenti i caratteri di una industria naturale all'Italia, e quali siano le ragioni della sua inferiorità di fronte alle industrie estere.

Non comprende la guerra che si fa all'industria navale ed ai capitali che vi sono impiegati: tanto più che in Italia non esiste quasi industria che non goda della protezione dello Stato.

L'inferiorità della nostra industria navale se si paragona a quelle dell'Inghilterra e della Germania deriva più che altro dal prezzo del combustibile, dal prezzo del danaro e dalla difficoltà di specializzare il lavoro dei nostri cantieri.

Dichiara che in questa speciale questione non si trova intieramente d'accordo coi colleghi della sua parte politica, poichè egli non può accettare le proposte della Giunta del bilancio, con le quali si crea una protezione in favore dell'industria straniera.

Crede che convenga tener conto anche della protezione che alla loro industria accordano gli altri Stati. Ora, se ritieniamo che la nostra industria abbia bisogno di aiuto, bisogna volere che questo aiuto sia veramente efficace; altrimenti meglio sarebbe abbandonare l'industria a sè stessa.

Accetta il concetto di sopprimere i premî di navigazione, ma vorrebbe che si rendessero più efficaci i compensi di costruzione, e che venissero graduati nella loro durata per modo da mettere le maestranze dei nostri cantieri allo stesso livello di quelle dei cantieri esteri.

Conclude esortando la Camera ad accettare quest'ordine di provvedimenti, dal quale soltanto può venire la salute della nostra industria (Bene! a Sinistra).

DI STEFANO è lieto che la Giunta del bilancio abbia con le sue proposte riconosciuta la bontà delle idee sostenute dal cantiere di Palermo per l'esplicazione dei suoi giustificati interessi. E perciò non può accettare la proposta dell'on. Agnini circa la data del 30 settembre come limite per il valore delle dichiarazioni.

Rileva come il movimento della marina mercantile segni un aumento continuo dal 1896 in poi.

Ora a questo movimento progressivo si arreca un colpo gra-

vissimo con questo disegno di legge. Nè la franchigia del materiale varrà a compensare il danno della soppressione dei premî.

Quanto ad aumentare i sussidî per determinate linee, si tratta di un sistema che apre l'adito a molte ingiustizie.

Nota che mentre da noi si discute di privare la marina mercantile di qualsiasi aiuto dello Stato, altre nazioni più ricche della nostra aumentano invece la misura dei premî. Così essendo diverrà impossibile alla nostra industria reggere la concorrenza straniera.

Per queste considerazioni, dichiara che voterà a favore di tutti quegli emendamenti che potranno giovare all'industria navale e alla nostra marina mercantile, alla quale è in gran parte affidata la grandezza avvenire d'Italia (Approvazioni).

Votazione a scrutinio segreto.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Abignente — Agnini — Alessio — Aprile — Arconati — Arnaboldi — Avellone.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Barilari — Barnabei — Barzilai — Barenini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bissolati — Bonacossa — Bonanno — Bonardi — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunialti.

Calderoni — Callaini — Camagna — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Carboni-Boj — Carcano — Casciani — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna — Colosimo — Coppino — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Credaro — Curioni.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Giorgio — Del Balzo Carlo — De Luca Paolo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Broglio — Di Lorenzo — Di Lorenzo-Raeli — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Terranova — Di Trabia — Donati Marco — Dozzio.

Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fiamberti — Fill-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galletti — Gallini — Gallo — Galluppi — Garavetti — Gattorno — Gavotti — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giusso — Gorio — Grippo — Guicciardini.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Laudisi — Lazzaro — Loali — Libertini — Licata — Lollini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magnaghi — Majorana — Malvezzi — Mango — Mantica — Maraini — Marazzi — Marcora — Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Massimini — Maurigi — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Merci — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Mirabelli — Montagna — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo.

Niccolini — Nocito.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Palatini — Palberti — Pantaleoni — Papadopoli — Parlapiano — Pavia — Pavoncelli — Pellegrini — Pennati — Perrotta — Personè — Piccolo-Cupani — Piovene — Podestà — Pompilj — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Rava — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizza — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur — Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Ruffo.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Scalini — Scaramolla-Manetti — Severi — Sili — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Toaldi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi Francesco — Turati.

Vagliasindi — Valeri — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Vienna — Vischi.

Wollemborg.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Crespi.

De Riseis Luigi — Donati Carlo.

Facta.

Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Ottavi.

Rizzetti — Rubini.

Sapuppo-Asmundo — Sormani.

Visocchi.

Sono ammalati:

Altobelli.

Baragiola — Bertoldi — Bovio.

Cuzzi.

Farinet Francesco — Fulci Ludovico.

Gianturco — Giuliani.

Lemmi — Lo Re.

Rigola.

Sorani.

Valle Gregorio.

Assenti per ufficio pubblico:

Martini.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica.

Favorevoli 215
Contrari 29

Servizio economico della ferrovia Bologna-S. Felice.

Favorevoli 214
Contrari 30

Disposizioni per dichiarare Monumento Nazionale la casa a Roncole, frazione del Comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali, e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di quella di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti fondata dal Maestro stesso in Milano.

Favorevoli 232
Contrari 14

(La Camera approva).

Sull'ordine del giorno.

BRUNIALTI propone che lunedì, in principio di seduta, e prima delle interpellanze, si discuta il disegno di legge per studî relativi all'acquedotto di Puglia.

MONTAGNA si oppone invocando le disposizioni del Regolamento.

Interrogazioni e interpellanze.

BRACCI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno per sapere se e quali provvedimenti sta attuando per mettere in esecuzione il controllo di Stato dei vaccini e dei sieri, secondo il Regolamento poco fa approvato dal Consiglio superiore di sanità.

« Celli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. presidente del Con-

siglio e l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere quale sia la risoluzione presa in ordine alle istanze state loro rivolte a Roma da una Commissione presieduta dal sindaco di Torino, perchè si provveda con un disegno di legge alla prosecuzione della ferrovia da Vievola a Tenda, prosecuzione tanto più necessaria ed urgente in seguito alle aperture ufficiali fatte dal Governo francese per un diretto congiungimento ferroviario fra Tenda e Nizza.

« Rovasenda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sull'anormalità che il comune di S. Luca (provincia di Reggio Calabria) sia amministrato dagli usurpatori o dagli aventi causa degli usurpatori di beni demaniali.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro di grazia e giustizia sul funzionamento dei Circoli d'assise in provincia di Reggio Calabria, sulla nomina dei vice-pretori e conciliatori, nonchè sull'esecuzione delle sentenze relative ai latitanti di detta provincia.

« Camagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno per sapere se e quando crede porre un termine al disordine amministrativo della provincia di Reggio Calabria.

« Camagna ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri degli esteri e dell'agricoltura e commercio per sapere quali risultati abbiano avuto le pratiche pel rinnovamento della convenzione colla Svizzera relativa all'alpeggio del bestiame.

« Marcora, Credaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro del tesoro per sapere se intende finalmente provvedere al miglioramento della tristissima condizione degli impiegati di ragioneria presso le Intendenze di finanza.

« Libertini Gesualdo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno per apprendere quali provvedimenti intenda adottare per migliorare la pubblica sicurezza del Regno di fronte a ripetuti atroci delitti di sangue.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno, presidente del Consiglio, sullo sciopero e la ricostituzione della Camera di lavoro di Genova, anche in rapporto all'indirizzo di politica generale che il Governo intende seguire per promuovere lo sviluppo e l'incremento dell'economia nazionale.

« Ciccotti ».

La seduta termina alle 18,10.

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Pechino annunziava, giorni or sono, che il generalissimo Waldersee ha presentato agli inviati il progetto per il ritiro delle truppe internazionali dalla China.

In questo progetto, la cui esistenza viene messa in dubbio dal *Journal des Débats* e da qualche altro giornale, sarebbero contenute ulteriori condizioni di pace da proporsi alla China.

Waldersee crede che basterebbe lasciare un contingente di truppe a guardia delle Legazioni a Pechino ed un altro a Tien-tsin. Anche nella provincia di Cili dovrebbero venire diminuite le truppe.

Però per ora Pechino ed il porto di Ta-ku dovrebbero rimanere occupati, perchè mancano le navi per trasportare i soldati in Europa. Tien-tsin e dintorni, nonchè Scian-kaikuan dovrebbero pure rimanere temporaneamente occupate dalle truppe internazionali fino a che la China non abbia soddisfatto alle seguenti condizioni:

1° Il Governo chinese deve dimostrare non solo di avere l'intenzione ma anche di essere fermamente risoluto a mantenere la pace e l'ordine nella provincia di Cili, nonchè di essere in grado di proteggere efficacemente le missioni, i convertiti e gli stranieri. 2° Il Governo chinese deve dichiarare in qual modo esso si procurerà il denaro per il pagamento dell'indennità; i provvedimenti ai quali il Governo chinese intenderebbe all'uopo ricorrere devono essere sottoposti all'approvazione delle Potenze. 3° Nel frattempo, cioè fino a che si avrà la garanzia che non si rinnoveranno i disordini, si lasceranno nelle singole stazioni dei reparti di truppe, cioè: a Pechino 2000 uomini, 5000 uomini a Tien-tsin ed altri 15000 uomini distribuiti in diverse stazioni militari o punti strategici, fino a quando sarà giunto il momento di sgombrare la provincia di Cili.

Queste truppe però dovrebbero venir fornite da una sola Potenza, la quale terrebbe i suoi soldati in China per un anno, spirato il quale subentrerebbero le truppe d'un'altra Potenza.

***

L'ufficio internazionale della Società per la pace ha inviato un indirizzo al Re Edoardo VII di cui saluta l'avvenimento al trono, quale successore di una Sovrana d'alte virtù.

Nell'indirizzo si legge tra altro:

« Crediamo di rendere omaggio alla memoria dell'illustre Regina le cui ore estreme furono ottenebrate da avvenimenti dolorosi, emettendo il voto che il nuovo regno apra un'èra novella.

« La pagina di storia, sulla quale viene scritto l'avvenimento al trono di un nuovo Sovrano, può essere ispirata a sentimenti di grandezza e generosità coi quali la coscienza universale si trova all'unisono. Nell'ora presente, più che mai, essa vi risponderebbe con grande slancio di riconoscenza e di ammirazione ».

***

Il corrispondente a Londra della *Vossische Zeitung*, di Berlino, dice di sapere da ottima fonte che il cambiamento sul trono d'Inghilterra non avrà per conseguenza un cambiamento nella politica sud-africana. Re Edoardo continuerà la guerra inesorabilmente fino a tanto che i Boeri non si saranno arresi a discrezione o non saranno sterminati completamente.

Nello stesso senso scrive pure un corrispondente da Londra della *Neue Freie Presse*.

***

Avendo qualche giornale annunziato che sarebbe intenzione dell'Imperatore Guglielmo di lasciare per qualche tempo in Inghilterra il Principe ereditario affinchè potesse studiarvi le condizioni politiche e sociali, l'*Allgemeine Zeitung* di Monaco osserva che il Principe non ha compiuto la sua educazione in Germania, non conoscendo egli ancora a dovere le condizioni sociali e politiche dell'Impero tedesco. Secondo l'*Allgemeine* sarebbe affatto inopportuno di fargli studiare prima delle cose che riguardano l'estero.

***

Telegrafano da Costantinopoli che, attesa l'impossibilità di un accordo tra la Grecia e la Turchia relativamente alla conclusione di una Convenzione consolare, a'termini dell'articolo terzo dei preliminari di pace, gli Ambasciatori esteri, dietro richiesta della Grecia, si sono costituiti arbitri, conforme all'articolo 15 del trattato di pace.

I FUNERALI DELLA REGINA VITTORIA

Ieri l'altro ebbe luogo il trasporto della salma di S. M. la Regina Vittoria d'Inghilterra.

Sul modo come si svolse la solenne cerimonia, l'*Agenzia Stefani* ci trasmette i seguenti dispacci:

Londra, 2. — I primi treni di stamane riversarono a Londra un'immensa quantità di gente venuta da ogni parte dell'Inghilterra.

La folla si dirige specialmente verso Hyde-Park.

Durante tutta la notte giunsero truppe delle vicine guarnigioni. Esse si schierarono lungo l'itinerario del corteo funebre, dalla stazione Victoria a quella di Paddington.

Portsmouth, 2. — Stamane, dopo l'alba, i marinai tolsero il feretro della Regina Vittoria dallo *yacht Alberta* e lo trasportarono a terra, ove venne deposto nel vagone funebre.

Il treno funebre partì per Londra alle ore nove precise.

Londra, 2. — La mattina è grigia. Il tempo minaccia pioggia o neve.

Nelle vie, per le quali passerà il corteo funebre colla salma della Regina Vittoria, circola una folla straordinariamente enorme.

Tutta Londra, fin dai quartieri più eccentrici, si riversa sull'itinerario del corteo, dalla Victoria-Station fino a Paddington.

Un immenso numero di persone ha preso posto fino dalle primissime ore ai lati delle vie per assicurarsi il posto, da cui assistere al passaggio del feretro della Regina Vittoria.

Gli edifici, specialmente a Saint-James Street ed a Picadilly, sono splendidamente decorati, la maggior parte con drappi rossi. Moltissimi, pavesati con arte squisita, producono un effetto stupendo.

Un numero infinito di bandiere abbrunate pende dalle finestre e dai balconi.

L'aspetto di Londra è di una grandiosità imponente e di una tristezza profonda, quale nessuno ricorda.

La folla circola in silenzio coi segni di una emozione intensa e dolorosa.

Le truppe si dispongono nelle vie per fare ala al passaggio del corteo.

Dalla stazione di Victoria a quella di Paddington si schierano oltre tremila soldati di cavalleria e circa trentamila di fanteria sotto gli ordini del generale Trotter.

Londra, 2. — Il treno funebre, recante la salma della Regina Vittoria, è giunto alle ore 11 alla stazione Victoria.

Il feretro è stato tolto dal vagone ed è stato trasportato sopra un affusto di cannone, tirato da otto cavalli color crema, che già appartennero alla Regina Vittoria.

Il corteo si forma con grande rapidità e si mette in movimento verso la stazione di Paddington.

Apre il corteo un ufficiale dello stato maggiore dell'esercito.

Segue la musica di un reggimenti di cavalleria.

Marciano poi distaccamenti di volontari ed altri della *Yeomanry*, del Corpo coloniale e della milizia mobile; una compagnia di artiglieria e le rappresentanze di altri Corpi speciali dell'esercito, fra cui quelle dell'esercito indiano.

Indi vengono distaccamenti di fanteria di linea, del Corpo delle Guardie, del Corpo degli Ingegneri Reali, del Reggimento Reale d'artiglieria, della Cavalleria di linea, di altri Corpi speciali di cavalleria; seguono la fanteria e l'artiglieria di marina e gli equipaggi dell'Armata navale.

Vengono poi in un gruppo brillante per lo splendore e la varietà delle uniformi gli addetti militari e navali presso le Ambasciate estere.

Seguono il corpo dello Stato Maggiore dell'Esercito ed i feldmarescialli.

Indi vengono le musiche della fanteria di marina, delle Guardie, del Corpo dei Reali Ingegneri e dell'artiglieria Reale, le quali, man mano che il corteo lentamente procede, suonano marcie funebri di Beethowen e di Chopin.

Indi viene il feretro fiancheggiato dagli aiutanti di campo della Regina defunta.

La bara è, come ieri, ricoperta di un drappo bianco, con le insegne reali.

La folla lungo l'itinerario è talmente enorme che non è possibile calcolare neppure approssimativamente il numero delle persone che assiste al passaggio del corteo.

Il tempo è sempre grigio, ma asciutto.

Londra, 2. — Allorchè l'affusto di cannone recante il feretro della Regina Vittoria si mosse, un fremito percorse la folla e si rinnovò lungo tutto il percorso; molti piangevano; tutti si scoprivano il capo; commozione generale.

Il feretro era immediatamente seguìto dalla bandiera Reale.

Vengono indi il Re Edoardo VII e l'Imperatore Guglielmo II, che indossa l'uniforme di maresciallo inglese ed il Duca di Connaught tutti tre a cavallo. Seguono i Re di Grecia e di Portogallo, il Principe imperiale tedesco, il Duca di York, il Duca d'Aosta, il Granduca ereditario di Russia, l'Arciduca Francesco Ferdinando, il Principe reale di Grecia, il Principe ereditario di Danimarca, il Principe Enrico di Prussia, il Principe Arnolfo di Baviera, il Principe ereditario di Svezia e Norvegia, il Granduca d'Assia, il Principe ereditario di Sassonia-Meiningen, il Granduca ereditario di Baden, il Principe Ernesto di Sassonia-Altenburg, il Reggente di Sassonia-Coburgo, i Princi Filippo e Leopoldo di Sassonia-Coburgo, il Principe Edoardo di Sassonia-Weimar, il Duca Ernesto di Schleswig-Holstein, il Principe Mohamed-Alì e tutti gli altri Principi della Casa inglese o imparentati con essa.

Il gruppo dei Sovrani e dei Principi è di una straordinaria imponenza ed eccita la più viva ammirazione del pubblico che ne segue con gli occhi il passaggio lento e magnifico.

Vengono poi i rappresentanti e gl'inviati speciali di Sovrani e di Capi di Stato esteri, fra cui l'ammiraglio Bienaimé, inviato straordinario del Presidente della Repubblica francese, Loubet.

Londra, 2. — Il treno Reale, recante la salma della Regina Vittoria, partì da Gosport alle ore 8,53 di stamane fra il solenne tuonare delle artiglierie di tutte le navi. Salirono sul treno il Re, la Regina, l'Imperatore Guglielmo e tutta la Famiglia Reale. Il treno Reale giunse alla stazione Victoria alle ore 10,58.

I Sovrani ed i Principi presero immediatamente posto in uno speciale padiglione, nel quale ricevettero tutti i Sovrani e Principi esteri.

Intanto dodici soldati della Guardia, agli ordini di un ufficiale, trasportavano fra grande emozione il feretro della Regina Vittoria e lo collocavano sopra un affusto di cannone.

Indi i maggiori funzionari della Corte deponevano sul feretro la corona, lo scettro, il globo e le insegne dell'Ordine della Giarrettiera.

Subito dopo, alle ore 11,30, il corteo si pose in movimento.

Il passaggio del maresciallo lord Roberts, col suo brillante stato maggiore, a capo delle truppe, provoca un vivo movimento di curiosità.

Dopo il gruppo dei Sovrani e dei Principi a cavallo venivano sei vetture di Corte colla Regina, colle Principesse, col Re dei Belgi, col Duca di Cambridge e col maresciallo lord Wolseley.

Il corteo si svolge con ordine ammirabile; l'enorme folla è ovunque silenziosa e raccolta; le finestre, i balconi e perfino i tetti sono assolutamente gremiti.

L'imponente corteo giunse alle 1,15, senza alcun incidente, alla stazione di Paddington.

Il feretro fu subito deposto nel treno, che partì, alle 1,30, fra intensa commozione, per Windsor.

Windsor, 2. — Una folla fittissima gremisce le vie in attesa dell'arrivo della salma della Regina Vittoria.

Le vie lungo il percorso sono pavesate con drappi rossi e neri.

Davanti alla stazione sono schierati distaccamenti di truppa di terra e di mare per rendere gli onori militari alla salma.

Il treno funebre giunge alla stazione alle ore 2,30 pom. salutato dalle salve delle artiglierie; subito si forma il corteo che si mette in movimento verso la Cappella di S. Giorgio, ove avrà luogo l'ufficio funebre.

Windsor, 2. — Dopochè il corteo funebre aveva cominciato a sfilare, nel momento che doveva muoversi l' affusto di artiglieria col feretro della Regina Vittoria, i cavalli attaccati all' affusto, essendo rimasti lungamente esposti al vento ed al freddo, si rifiutarono assolutamente di avanzare, nonostante tutti gli sforzi dei conducenti.

Il Re rimase molto contrariato da tale incidente. Tutti temevano qualche disgrazia. Il conte maresciallo, Duca di Norfolk, non sapeva che cosa fare. Allora si fecero innanzi i marinai ed offrirono i loro servigi.

I cavalli furono rapidamente staccati dall'affusto; le tirelle furono trasformate in una lunga corda. I marinai, dispostisi in ordine, trascinarono l'affusto fino alla Cattedrale di San Giorgio.

Il corteo formato nello stesso ordine con cui si era svolto a Londra, procedette in mezzo ad una folla enorme, commossa.

L'interno della Cappella, riccamente addobbata con drappi purpurei, era d'un effetto stupendo.

Il corteo entrò nel tempio passando per la porta Reale.

Il feretro fu tolto dall'affusto e venne trasporto da un drappello di soldati scelti e deposto davanti all'altare.

Il Re, la Regina, l'Imperatore di Germania, i Re dei Belgi, di Grecia e del Portogallo, tutte le Principesse e Principi Reali, fra cui il Duca d'Aosta e tutti gli inviati speciali, si recarono nei posti loro riservati nel coro della Cappella.

La musica intuonò la marcia funebre di Mendelsshon e subito incominciò il servizio funebre.

Ufficiava il vescovo di Winchester. L'arcivescovo di Canterbury dette l'assoluzione alla salma. Assistettero pure l'arcivescovo di York, il vescovo di Oxford ed il decano di Windsor.

Mentre gli intervenuti alla cerimonia uscivano lentamente dalla Cappella, il feretro, accompagnato dalla Famiglia Reale, fu trasportato presso il monumento eretto alla memoria del Principe Consorte, ove rimarrà fino a lunedì.

Portsmouth, 2. — La partenza delle persone venute ad assistere alla dimostrazione navale sul Solent ebbe luogo fra un disordine indescrivibile; molti dovettero attendere alcune ore per poter trovare posto nei treni che giunsero a Londra letteralmente gremiti e con enormi ritardi.

Windsor, 2. — Dopo la cerimonia funebre, i personaggi principeschi ritornarono nella sera a Londra, separatamente.

Londra, 3. — Numerose disgrazie sono avvenute qui ieri durante la cerimonia del trasporto della salma della Regina Vittoria, ma poche gravi.

Windsor, 3. — Ieri, durante il trasporto della salma della Regina Vittoria, parecchie centinaia di donne svennero, causa la grande ressa. Vi furono una trentina di feriti e due morti. Anche molti soldati svennero per la stanchezza.

Windsor, 3. — È stato celebrato oggi un servizio religioso per la Regina Vittoria, alla presenza del Re, della Regina e della Famiglia Reale.

Londra, 4. — Il totale delle persone che sabato, durante il trasporto funebre della salma della Regina Vittoria, furono colpite da malore o rimasero ferite ascende a 1305.

Il *Times* dice che l'Imperatore Guglielmo ha nominato la Regina Alessandra colonnello onorario dei dragoni prussiani.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Duca d'Aosta partì ieri sera da Londra per far ritorno in Italia.

Servizio di Corte. — Il servizio della Casa militare di S. M. il Re per il mese corrente di febbraio è stato così regolato:

Aiutanti di campo generali: generali Avogadro di Quinto e Serafini.

Aiutanti di campo di servizio: tenente colonnello D'Avanzo e colonnelli Orsi-Bertolini e Robaglia.

In memoria di Re Umberto I. — Per iniziativa dell'Associazione Costituzionale e del Circolo Popolare Monarchico, si è tenuta ieri al Politeama di Casal Monferrato una solenne commemorazione di Re Umberto.

V'intervennero gli onorevoli Calieri, Calvi ed Ottavi, le Autorità politiche ed amministrative della Provincia e del Circondario, le Autorità cittadine, la magistratura, gli ufficiali della guarnigione, le Associazioni o gli Istituti con 20 bandiere ed un pubblico numerosissimo.

L'on. Cottafavi, vivamente applaudito, pronunziò il discorso commemorativo.

Per Giuseppe Verdi. — L'*Agenzia Stefani* ha da Parigi, 2:

« L'Accademia di Belle Arti, radunatasi oggi, ha subito tolto la seduta in segno di lutto per la morte del Maestro Verdi ».

E da Rimini, anche 2:

« Il Consiglio comunale ha oggi commemorato Verdi. Per iniziativa del Municipio il giorno trentesimo della morte di Giuseppe Verdi avrà luogo al Monumentale teatro una solenne commemorazione, il cui ricavato andrà a beneficio del fondo stanziato onde erigere un busto al Maestro nel grande atrio dello stesso teatro, pel quale, nel 1857, Verdi scrisse l'*Aroldo* e qui venne a concertarlo.

Domani le bande militari e cittadine riunite eseguiranno un pubblico concerto con programma verdiano.

Sarà dato il nome di Verdi alla via laterale all'albergo dove il grande Maestro tenne dimora ».

Il II Congresso dei medici. — Il 5 maggio p. v. si terrà in Roma il II Congresso dei medici condotti. Furono diramate le circolari col programma e con l'indicazione dei temi, tra i quali ha speciale importanza quello sulla Cassa pensioni.

L'on. Baccelli farà il discorso inaugurale.

All'Associazione della Stampa. — Domani sera, alle ore 9,30, nella gran sala della sede sociale, avrà luogo un'accademia di scherma in onore degli ufficiali argentini della scuola di Buenos-Ayres, venuti in Italia in missione, con a capo il maestro Pini.

Gli ufficiali prenderanno parte all'accademia.

La presidenza si riserva gli inviti alle Autorità; i signori soci, ai quali questa notizia serve di comunicazione, potranno richiedere alla segreteria biglietti per le signore di loro famiglia.

Marina militare. — Le RR. navi *Dandolo* e *Morosini* giunsero ieri a Siracusa.

L'intera squadra del Mediterraneo, al comando di S. A. R. il Duca di Genova, il giorno 8 corrente lascerà l'ancoraggio di Siracusa per Augusta.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi della N. G. I., *Umberto I* e *Bormida*, proseguirono il primo da Alessandria di Egitto per Napoli, ed il secondo da Singapore per Hong-Kong; il piroscafo *Werra*, del N. L., giunse a Genova.

Ieri il piroscafo *Nilo*, della N. G. I., da Aden proseguì per Alessandria d'Egitto.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BLOEMFONTEIN, 2. — Gli Inglesi rioccuparono Petersburg.

KIMBERLEY, 3. — I Boeri attaccarono un convoglio inglese che ritornava da Keffytontein; ma furono respinti, abbandonando 17 morti, numerosi feriti e 5 prigionieri.

LOURENÇO MARQUES, 3. — Un *Commando* di 2000 Boeri è entrato nel territorio portoghese. Si crede che esso abbia intenzione di liberare i Boeri che si trovano qui.

Le Autorità portoghesi hanno deciso d'inviare a Madera tutti i Boeri che si rifiutano di arrendersi agli Inglesi.

WASHINGTON, 3. — Il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, ha firmato il progetto per la riorganizzazione dell'esercito.

VALENCIA, 3. — In occasione della consacrazione dei bambini al Sacro Cuore di Gesù, un gruppo di persone gridò dinanzi alla chiesa dei Gesuiti: *Viva la libertà! Abbasso la reazione! Abbasso i Gesuiti!* e fischiò i religiosi; quindi, sempre emettendo le stesse grida, andò a gittar sassi contro il Collegio di S. Giuseppe.

I gendarmi dispersero i dimostranti e ristabilirono l'ordine. Sono state prese misure per impedire che le dimostrazioni si ripetano.

ARRAS, 3. — In seguito a speculazioni sopra gli olî di lino ed alla lotta fra rialzisti e ribassisti, è scoppiata una crisi commerciale nella regione.

Le perdite ammonterebbero ad una diecina di milioni di franchi.

LONDRA, 3. — Il *Reynold's Journal* dice di avere ragione di credere che gli sforzi fatti dall'Inghilterra per indurre il Portogallo a cedere i suoi diritti sulla baia di Delagoa non sono riusciti.

PRETORIA, 3. — Sette colonne convergono sulle linee Pretoria-Johannesburg-Delagoa per cacciare i Boeri dalla parte orientale del Transwaal.

CLANWILLIAM, 4. — Il *Commando* boero Hertzog s'impadronì nella regione fra Sutherland e Calvinia, di 2000 fra cavalli e muli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 2 febbraio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 754,3

Umidità relativa a mezzodì . . . . 51.

Vento a mezzodì . . . . SW forte.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 12°,9 / Minimo 9°,9.

Pioggia . . . . mm. 4.8.

Li 2 febbraio 1901.

In Europa: pressione massima sulla Russia meridionale, Kiew 769; minima di 745 a NW della Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario sulle isole, disceso moltissimo altrove, fino a 14 mm. sul Veneto; temperatura generalmente aumentata; nevicate sulla valle Padana e Liguria; pioggie e alcuni temporali sull'Italia superiore; venti forti meridionali sulla penisola centrale; mare Toscano molto agitato.

Stamane: cielo vario in Calabria, nuvoloso o coperto altrove, alcune pioggie al Centro; venti deboli varî sulla valle Padana forti intorno a ponente sulla Sardegna, moderati o forti meridionali altrove; Adriatico mosso, Jonio e Tirreno agitati.

Barometro molto depresso intorno a 751 sul Veneto e Golfo Ligure, massimo a 764 sulla costa Sicula Jonica.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali sulla valle Padana, forti del 3° quadrante sulla penisola e Sicilia, forti o fortissimi intorno a ponente sulla Sardegna; cielo generalmente nuvoloso o coperto con pioggie, specialmente sull'Italia superiore; ancora qualche nevicata al Nord, qualche temporale sul versante settentrionale Adriatico; mare agitato, specialmente il Tirreno; temperatura generalmente in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, lì 2 febbraio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	agitato	10 0	2 8
Genova	coperto	calmo	4 0	1 0
Massa Carrara	coperto	molto agitato	12 1	5 1
Cuneo	1/4 coperto	—	0 3	— 3 1
Torino	nebbioso	—	0 9	— 0 7
Alessandria	coperto	—	1 4	0 0
Novara	coperto	—	3 2	— 0 6
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	nevica	—	0 8	— 0 2
Milano	coperto	—	2 5	— 0 1
Sondrio	nebbioso	—	3 4	— 0 3
Bergamo	nebbioso	—	1 3	— 1 6
Brescia	coperto	—	21 0	0 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	2 4	0 2
Verona	nebbioso	—	2 8	1 7
Belluno	coperto	—	1 5	— 2 5
Udine	coperto	—	8 4	— 0 4
Treviso	nebbioso	—	5 2	— 0 2
Venezia	piovoso	calmo	4 1	2 0
Padova	nebbioso	—	4 3	2 1
Rovigo	nebbioso	—	4 0	— 0 5
Piacenza	coperto	—	1 8	— 2 0
Parma	nevica	—	1 8	— 0 2
Reggio Emilia	coperto	—	2 4	— 0 6
Modena	coperto	—	1 9	— 0 4
Ferrara	nebbioso	—	2 3	0 5
Bologna	coperto	—	2 6	— 0 1
Ravenna	coperto	—	3 3	0 3
Forlì	coperto	—	3 6	1 0
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	8 2	2 2
Ancona	coperto	mosso	12 0	4 8
Urbino	coperto	—	10 0	— 0 2
Macerata	nebbioso	—	9 6	3 8
Ascoli Piceno	coperto	—	12 0	3 0
Perugia	coperto	—	8 6	4 0
Camerino	coperto	—	9 9	2 3
Lucca	coperto	—	12 0	4 0
Pisa	piovoso	—	8 6	5 7
Livorno	piovoso	agitato	13 6	6 0
Firenze	piovoso	—	10 4	5 5
Arezzo	coperto	—	11 8	2 8
Siena	coperto	—	9 9	4 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	13 2	9 9
Teramo	piovoso	—	12 5	2 9
Chieti	coperto	—	13 0	4 0
Aquila	coperto	—	7 8	2 9
Agnone	piovoso	—	10 3	6 8
Foggia	1/2 coperto	—	11 9	4 0
Bari	coperto	legg. mosso	14 0	5 0
Lecce	3/4 coperto	—	15 8	11 0
Caserta	coperto	—	14 4	8 1
Napoli	coperto	legg. mosso	14 0	7 4
Benevento	3/4 coperto	—	14 0	4 9
Avellino	3/4 coperto	—	12 0	5 0
Caggiano	3/4 coperto	—	11 2	5 0
Potenza	1/4 coperto	—	11 4	3 1
Cosenza	sereno	—	13 0	5 0
Tiriolo	sereno	—	12 0	4 6
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	15 2	11 8
Trapani	1/4 coperto	calmo	18 3	13 2
Palermo	3/4 coperto	mosso	20 6	13 8
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	13 0	8 0
Caltanissetta	sereno	—	12 3	4 2
Messina	1/4 coperto	mosso	15 4	12 2
Catania	sereno	calmo	14 6	8 6
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	14 6	8 7
Cagliari	coperto	agitato	18 5	6 5
Sassari	coperto	—	17 2	5 0

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*